

**Decreto legislativo  
concernente il differimento del termine delle elezioni degli organi  
comunali, previste per il 4 aprile 2004, nei comprensori di Comuni in cui  
è in corso una procedura di aggregazione del 3 novembre 2003; modifica**  
(del 25 gennaio 2005)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 9 novembre 2004 n. 5593 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**I.**

Il Decreto legislativo concernente il differimento del termine delle prossime elezioni degli organi comunali, previste per il 4 aprile 2004, nei comprensori dei Comuni in cui è in corso una procedura di aggregazione del 3 novembre 2003 è così modificato:

**Decreto legislativo concernente il differimento del termine delle elezioni degli organi comunali del 4 aprile 2004, nei comprensori dei Comuni in cui è in corso una procedura di aggregazione**

**Art. 1 cpv. 1**

<sup>1</sup>In deroga all'art. 10 cpv. 1 della Legge organica comunale e all'art 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, il Consiglio di Stato può differire fino al massimo al 31 dicembre 2005 le elezioni degli organi comunali previste per il 4 aprile 2004 nei Comuni facenti parte di un comprensorio di aggregazione, in cui si è già svolta la votazione consultiva.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di decreto legislativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 25 gennaio 2005

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 15 marzo 2005 n. 52)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

**Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati  
negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile  
di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (CCLD)**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato (CdS) del 28 luglio 1998 con la quale è stata conferita l'obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (**edilizia, genio civile e geologia**) (CCLD);

visti la risoluzione del CdS del 20 novembre 2001, il Decreto del CdS del 4 febbraio 2003 e la domanda di modifica e di proroga presentata il 10 dicembre 2004 dalle parti contraenti del citato CCLD,

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino n. 102 del 21 dicembre 2004 e nel Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio n. 255 del 30 dicembre 2004,

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni,

precisato che al CCLD sono apportate unicamente modifiche salariali evidenziate in grassetto e che per lo stesso è chiesta la rimessa in vigore sino al 31 dicembre 2005,

considerato che le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro sono adempiute,

richiamati:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16,
- il Decreto cantonale di applicazione della Legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, del 5 aprile 1957,

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

**risolve:**

1. È conferita l'obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate (evidenziate in grassetto) del CCLD:

**Convenzione salariale 2005 (dal 1° 1.2005)**

**Ad ogni disegnatore è riconosciuto un aumento sul salario effettivo, di Fr. 650.– annui. I salari minimi annuali sono pure adeguati nella stessa misura e saranno i seguenti:**

– nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica	<b>Fr. 42 043.–</b>
– nel secondo anno	<b>Fr. 43 869.–</b>
– nel terzo anno	<b>Fr. 49 301.–</b>
– nel quarto anno	<b>Fr. 54 757.–</b>
– nel quinto anno	<b>Fr. 60 158.–</b>

**I salari degli apprendisti disegnatori rimangono per contro immutati e saranno i seguenti:**

– nel primo anno di apprendistato*)	<b>Fr. 5 979.–</b>
– nel secondo anno di apprendistato	<b>Fr. 8 728.–</b>
– nel terzo anno di apprendistato	<b>Fr. 12 815.–</b>
– nel quarto anno di apprendistato	<b>Fr. 16 911.–</b>

\*) importo da considerare solo in caso di prestazioni effettuate presso lo studio

**I salari minimi sono considerati adeguati a punti 103.3 dell'indice del costo della vita.**

2. La domanda di rimessa in vigore dell'obbligatorietà generale fino al 31 dicembre 2005 del CCLD è accolta.
3. La presente decisione, ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2005.

Bellinzona, 2 febbraio 2005

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 7 marzo 2005.